




Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

## STATUTO



## PRESENTAZIONE

*Il Consiglio nazionale, su mandato del Congresso straordinario, ha approvato alcune modifiche statutarie intese a facilitare e a rendere maggiormente efficace l'attività dell'Unione. Il nuovo statuto non manca però di sottolineare, collocando tra gli organi dell'UNCHEM la Conferenza delle Presidenze delle Delegazioni, un indirizzo politico degno di molta attenzione. Il riferimento è all'importanza crescente che va assumendo l'articolazione regionale dell'Unione. La funzionalità delle Delegazioni regionali e delle Province autonome rappresenta sempre più la presenza degli Enti operanti sulla montagna italiana nel dialogo con le istituzioni regionali titolari delle funzioni legislative ed amministrative in materie fondamentali per lo sviluppo dei territori montani. Ne consegue l'esigenza di un rafforzamento politico operativo delle Delegazioni che il Congresso ha ritenuto di avviare con uno specifico riconoscimento statutario.*

*Attraverso il perfezionamento delle norme che ne regolano la vita, l'UNCHEM prende atto del suo crescere ed affermarsi nella rappresentatività della montagna italiana. Un passo avanti sulla strada delineata dalle indicazioni del primo statuto dell'Unione che nelle sue finalità istituzionali si rivela, oggi come nel passato, esempio rimarcabile di solidarietà e di rispetto verso il territorio e la gente della montagna.*

**Edoardo Martinengo**  
Presidente UNCEM



**VERBALE DI ASSEMBLEA****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno millenovecentottantotto, il giorno quindici del mese di dicembre in Roma Via Curtatone n. 3, alle ore 12,00

15 - 12 - 1988

Innanzi a me dr. Maria Antonia Russo, Notaio in Roma iscritta al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni, per avervi i comparenti concordemente rinunciato

sono presenti i signori:

— Edoardo Martinengo, nato a Torino il 16 ottobre 1930 ed ivi residente in via Lanfranchi n. 26, Dirigente della Regione Piemonte, c.f. MRT DRD 30R16 L219C;

— Folco Maggi, nato a Ortona dei Marsi (AQ) il 23 maggio 1938 ed ivi residente in viale Roma n. 49, dirigente.

Io Notaio sono certa dell'identità personale dei comparenti i quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale:

— il signor Edoardo Martinengo in qualità di presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani - UNCEM, con sede in Roma via Palestro n. 30, assume la Presidenza del Consiglio Nazionale.

— il signor Folco Maggi, in qualità di segretario generale dell'UNCEM assume la qualifica di Segretario del Consiglio Nazionale;

— il signor Edoardo Martinengo mi dichiara che è qui convocato, a norma di statuto, il Consiglio Nazionale del predetto Ente per deliberare sulle modifiche statutarie, giusta delega conferita dal Congresso Straordinario tenutosi a Firenze in data 6/2/1988 di cui al verbale ricevuto dal Notaio dr. Licia Belisario di Firenze, rep. n. 110281, reg.to a Firenze il 24-2-1988 al n. 1267.

Il Presidente del Consiglio Nazionale dichiara che è stata accertata la presenza di numero 49 su 97 Consiglieri Nazionali pertanto constata che il Consiglio è costituito validamente con il numero legale, come risulta dal foglio delle presenze che viene conservato negli atti della associazione.

Aperta la discussione per le modifiche statutarie sulla base della proposta del capigruppo del Consiglio Nazionale viene approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto del quale il Presidente dà lettura in mia presenza.

Null'altro essendovi da deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore 13.15.

Le parti mi esonerano dalla lettura dello Statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera « A ».

Io Notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto ai comparenti che su mia domanda lo approvano.

Scritto a mano da persona di mia fiducia su di un foglio per pagine due e fin qui della presente.

*F.to Edoardo Martinengo - Folco Maggi - Maria Antonia Russo Notaio.*

# STATUTO DELL'UNCHEM

## TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

### Art. 1

È costituita, con sede in Roma, l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM).

Essa si propone:

a) di promuovere l'attuazione organica di una politica montana che tenda alla difesa del territorio e al miglioramento della sua economia, stimolandone il progresso al fine di creare, per i montanari, condizioni di vita conformi ai principi di civiltà e di giustizia;

b) di sollecitare e curare ricerche e studi diretti ad individuare per i singoli problemi della montagna le soluzioni da suggerire agli enti locali, alle Regioni, al Parlamento, al Governo ed agli organismi europei;

c) di assistere i Comuni montani e di sostenerli nella loro azione;

d) di promuovere iniziative ed assistere le Comunità montane nell'opera di programmazione dello sviluppo economico e sociale;

e) di promuovere e assecondare rapporti di collaborazione con organizzazioni di paesi europei con finalità di sviluppo della politica per la montagna.

### Art. 2

L'Unione rappresenta e tutela in sede nazionale e regionale e nell'ambito delle leggi gli interessi generali dei Comuni, delle Comunità montane e degli Enti montani aderenti e, a richiesta, presta la sua opera a favore dei loro interessi particolari presso gli uffici competenti.

L'Unione assume funzioni di carattere sindacale in rappresentanza dei propri associati e pertanto prende parte alle trattative con il Governo e le Organizzazioni sindacali per la stipula di accordi e contratti di lavoro inerenti il personale dipendente dalle Comunità montane e dai Comuni, nonché quello addetto ai servizi socio-sanitari, in relazione all'assunzione di competenze gestionali in materia, per effetto di leggi statali o regionali, da parte delle Comunità montane o di altri enti associati. Partecipa inoltre a trattative e stipula contratti in rappresentanza degli associati, e senza necessità di specifiche deleghe da parte degli stessi, con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori di specifiche categorie, nel campo forestale, della bonifica o altri, che possono essere assunti direttamente o indirettamente dai Comuni, dalle Comunità montane o da altri enti associati all'Unione.

### Art. 3

L'Unione collabora con le Associazioni nazionali di enti e di amministratori locali al fine di sviluppare l'azione a difesa delle autonomie locali sancite dalla Costituzione.

### Art. 4

L'Unione potrà aderire ad organizzazioni ed enti di carattere internazionale aventi lo scopo di valorizzare la montagna e curare la risoluzione dei relativi problemi.



## TITOLO II SOCI

### Art. 5

Possono essere soci dell'Unione:

- a) i Comuni montani classificati a termine della legge 3.12.1971, n. 1102;
- b) le Comunità montane;
- c) i Consorzi dei Comuni costituiti per la gestione dei sovracanoni dei Bacinii Imbriferi Montani (BIM) a norma della legge 27.12.1953, n. 959, e successive modifiche e integrazioni;
- d) le Amministrazioni provinciali aventi territori montani;
- e) i Consorzi di bonifica montana, le Aziende speciali ed i Consorzi forestali di cui alla legge 25.7.1952, n. 991, e seguenti;
- f) le Camere di Commercio I.A.A. aventi territori montani;
- g) gli enti autonomi che amministrano le foreste e i parchi nazionali e regionali;
- h) altri enti a carattere nazionale, regionale o comprensoriale, che perseguono la valorizzazione di particolari aspetti morali, economici, turistici, sociali e sanitari della montagna, ammessi con deliberazione del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale può, con deliberazione motivata e a maggioranza di 2/3 dei componenti, ammettere altri Enti che perseguono finalità non in contrasto con il presente statuto.

### Art. 6

Il Comune e la Comunità montana che chiedono di associarsi all'UNCCEM devono allegare alla domanda la copia della delibera consiliare; gli enti, oltre alla delibera, devono allegare copia dello statuto e l'elenco delle cariche sociali.

L'adesione comporta l'accettazione del presente statuto ed il versamento del contributo associativo fissato dal Consiglio nazionale, a norma dell'art. 36 del D.L. 153/80 convertito in legge 7.7.1980, n. 299.

### Art. 7

La qualità di socio si perde:

- a) per sopravvenuta cessazione dell'esistenza del Comune o dell'ente;
- b) per recesso deliberato con le stesse modalità dell'adesione. Esso avrà effetto dall'anno successivo a quello della delibera da adottarsi entro il 31 ottobre;
- c) per inadempienza agli obblighi statutari, in base a deliberazione della Giunta esecutiva.

Contro tale deliberazione è ammesso il ricorso dell'ente interessato al Consiglio nazionale, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione della Giunta esecutiva, notifica da farsi con lettera raccomandata.

### TITOLO III CONGRESSO NAZIONALE

#### Art. 8

Il Congresso Nazionale è costituito dai rappresentanti degli enti associati. Ogni ente associato ha diritto ad un voto espresso dal Sindaco, dal Presidente o da un amministratore da loro delegato e per delega rilasciata ad altro ente associato, ubicato nella stessa Regione.

Ai fini della partecipazione al Congresso e al diritto di elettorato attivo e passivo, gli enti associati devono essere in regola con il pagamento delle quote secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale, in sede di delibera di indizione del Congresso, fissa il numero massimo di deleghe conferibili al singolo delegato.

Il Congresso si tiene ogni cinque anni ed è convocato dal Presidente dell'Unione su delibera del Consiglio nazionale. La convocazione deve avvenire almeno trenta giorni prima della data del Congresso e deve indicare il giorno, l'ora e la località della riunione e l'ordine del giorno dei lavori.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando siano presenti i rappresentanti diretti o per delega che dispongano della metà più uno dei voti. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo della prima, il Congresso è validamente costituito qualunque sia il numero dei rappresentanti intervenuti.

Le deliberazioni, salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 32, vengono prese a maggioranza semplice.

Può essere convocato un Congresso straordinario per iniziativa del Consiglio nazionale o su richiesta di almeno il venticinque per cento dei soci, i quali indicheranno gli oggetti da trattare.

Nel quinquennio è convocata almeno un'Assemblea degli enti associati per la discussione di un tema specifico fissato dal Consiglio nazionale.

#### Art. 9

Il Congresso nazionale:

a) determina le direttive di massima dell'azione dell'Unione per il raggiungimento dei fini statutari;

b) ratifica i bilanci degli esercizi precedenti e stabilisce direttive di massima per quelli futuri;

c) delibera sulle eventuali proposte di modifica dello statuto dell'Unione, con le modalità indicate dall'art. 32;

d) elegge il Consiglio nazionale e il Collegio dei Probiviri.



## TITOLO IV ORGANI DELL'UNIONE

### Art. 10

Sono altresì organi dell'Unione:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) la Conferenza delle Presidenze delle Delegazioni.

### Art. 11

Il Consiglio nazionale è composto di:

- a) 81 membri eletti dal Congresso e scelti tra i rappresentanti degli enti associati;
- b) 16 membri cooptati dal Consiglio nazionale nella sua prima seduta in qualità di esperti.

Il metodo elettorale per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è quello proporzionale puro. Il Congresso nazionale con maggioranza dei 3/4 dei votanti può deliberare di volta in volta, con effetto immediato, l'adozione di un diverso metodo di elezione.

Sono membri con voto consultivo coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Unione, il Presidente della Federazione nazionale dei Consorzi di bacini imbriferi montani (FEDERBIM) nonché i Presidenti e i Vicepresidenti delle Delegazioni UNCEM delle Regioni e delle Province autonome del Trentino Alto Adige. Con deliberazione motivata del Consiglio nazionale possono essere chiamati a farne parte quali membri con voto consultivo coloro che per esperienza, competenza ed attività svolta siano di particolare supporto all'azione dell'Unione, fino ad un massimo di sette componenti.

Al Consiglio nazionale possono essere eletti i rappresentanti diretti degli enti associati, nonché i delegati dello stesso ente che si trovano, esplicitamente, nelle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 8.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora gli venga meno il titolo per cui è stato delegato a rappresentare l'ente associato, il consigliere nazionale decade dal mandato e viene surrogato dal subentrante nell'incarico suddetto, sempreché appartenga allo stesso gruppo politico. Nel caso appartenga a gruppo politico diverso, spetta al Consiglio nazionale cooptare il nuovo consigliere, su proposta del gruppo consiliare cui apparteneva il consigliere decaduto e scegliendolo di norma tra i rappresentanti di enti della stessa Regione. I consiglieri che sono assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio nazionale.

Per la sostituzione dei consiglieri comunque cessati provvede il Consiglio nazionale su proposta del gruppo consiliare di appartenenza.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente dell'Unione. Si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta un terzo dei membri.

Il Consiglio nazionale è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione — da fissarsi almeno un'ora dopo la prima — con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. Delibera a maggioranza semplice.

In assenza del Presidente dell'Unione, il Consiglio nazionale viene presieduto dal Vicepresidente delegato.

Il Presidente può invitare, di volta in volta, ad assistere ai lavori del Consiglio nazionale membri di Governo o rappresentanti di istituzioni, enti ed associazioni ai quali l'UNCCEM aderisce o con i quali è collegata la propria attività, o comunque persone che con la loro presenza possano recare contributo ai lavori del Consiglio.

## Art. 12

Il Consiglio nazionale:

a) delibera sulle questioni che vengono ad esso demandate dal Congresso, ed in particolare su quelle concernenti l'attuazione dell'indirizzo generale della politica dell'Unione;

b) approva, su proposta della Giunta esecutiva, i bilanci preventivi e consuntivi e le variazioni di bilancio. Fissa la misura delle quote associative e le modalità di adesione;

c) elegge nel proprio seno entro 60 giorni dal Congresso il Presidente, i Vicepresidenti e i membri della Giunta esecutiva;

d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) nomina il Segretario generale;

f) delibera, su proposta della Giunta esecutiva, in merito alla costituzione ed al funzionamento di strutture operative idonee a consentire il più efficace perseguimento delle finalità dell'Unione o di specifici obbiettivi della stessa;

g) delibera sulla adesione alle organizzazioni ed enti di carattere internazionale di cui all'art. 4 e sulla ammissione degli enti di cui al primo comma, lettera h), dell'art. 5.

## Art. 13

La Giunta esecutiva è formata dal Presidente, da quattro Vicepresidenti e da 13 membri eletti dal Consiglio nazionale, che durano in carica quanto lo stesso Consiglio nazionale e possono essere rieletti.

La Giunta esecutiva è presieduta dal Presidente dell'Unione e da lui convocata almeno una volta ogni tre mesi; delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

I componenti della Giunta esecutiva che sono assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dall'incarico.

## Art. 14

La Giunta esecutiva:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) adotta i provvedimenti tendenti all'attuazione degli scopi dell'Unione;

c) promuove la costituzione di consorzi ed enti montani e coordina la loro attività nei limiti della loro autonomia e nell'ambito degli indirizzi generali approvati dal Congresso e di intesa con le Giunte delle Delegazioni;

d) assolve alle funzioni sindacali di cui al secondo comma dell'art. 2 anche



a mezzo di apposite commissioni rappresentative degli enti associati o con delega di rappresentanza e di firma ad uno dei propri membri o al Segretario generale;

e) nomina rappresentanti dell'Unione presso enti, organizzazioni, commissioni;

f) delibera in materia patrimoniale e finanziaria nei limiti del bilancio preventivo autorizzando con firma congiunta o disgiunta il Presidente o i Vicepresidenti o il Segretario generale per tutte le operazioni di banca e di conto corrente postale, nei limiti del bilancio preventivo, limiti peraltro non opponibili agli Istituti di credito e all'Amministrazione postale. Delibera inoltre di dare mandato al Presidente o al Vicepresidente delegato di stipulare contratti per lavori e prestazioni con Amministrazioni statali e regionali, con enti pubblici e privati e a riscuotere dagli stessi compensi, rimborsi spese e contributi anche se non previsti o compresi negli stanziamenti di bilancio dell'Unione;

g) provvede a regolamentare l'organico e il funzionamento degli Uffici; assume il personale e ne fissa il trattamento economico;

h) provvede al buon andamento ed allo sviluppo dell'Unione;

i) adotta i provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio nazionale, al quale dovranno essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione;

l) determina le attribuzioni del Consiglio di Presidenza.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono essere invitati i Revisori dei Conti.

#### Art. 15

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio nazionale ed è rieleggibile.

Rappresenta l'Unione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca la Giunta almeno una volta ogni tre mesi e ne fissa l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta esecutiva, a cui deve riferire alla sua prima riunione.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e ad uno di essi è delegata dal Presidente la rappresentanza in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ed i Vicepresidenti formano il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente riunisce periodicamente i Capigruppo del Consiglio nazionale e li può invitare a sedute della Giunta esecutiva, del Consiglio di Presidenza e della Conferenza delle Presidenze delle Delegazioni. Il Presidente o, per sua delega, un componente di Giunta, può partecipare alle riunioni degli organi collegiali delle Delegazioni.

#### Art. 16

Il Segretario generale segue l'attività degli organi dell'Unione e sottopone ad essi i provvedimenti da adottare, esegue le decisioni della Giunta e collabora con gli organi dell'Unione al mantenimento dei rapporti con le autorità e gli enti con cui l'Unione entra in relazione.

Sovrintende al regolare funzionamento dei servizi e degli Uffici dell'Unione.

È Segretario di tutti gli organi collegiali dell'Unione e può partecipare alle riunioni degli organi delle Delegazioni.

#### Art. 17

I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio nazionale in numero di cinque effettivi e due supplenti, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento amministrativo del periodo tra un Congresso e l'altro e riferisce al Consiglio nazionale con la relazione annuale al conto consuntivo e al Congresso nazionale con una relazione sull'andamento amministrativo del quinquennio.

I Revisori dei Conti partecipano al Congresso nazionale ed al Consiglio nazionale. Il loro voto è consultivo.

I Revisori dei Conti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

#### Art. 18

Il Congresso nazionale nomina il Collegio dei Probiviri, composto dal Presidente, da quattro membri effettivi e due supplenti.

I Probiviri non possono essere consiglieri nazionali o delle Delegazioni dell'Unione.

Al Collegio dei Probiviri vengono deferite le vertenze che sorgono tra gli aderenti, tra essi e l'Unione e tra i diversi organi della stessa.

I Probiviri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

I Probiviri partecipano al Congresso ed al Consiglio nazionale.

#### Art. 19

La Conferenza delle Presidenze delle Delegazioni è un organo consultivo e di proposta per la Giunta esecutiva e per il Consiglio nazionale.

La Conferenza delle Presidenze delle Delegazioni è formata dai Presidenti delle Delegazioni regionali e provinciali e dai rispettivi Vicepresidenti, questi ultimi in numero non superiore a due per ogni Delegazione.

La Conferenza delle Presidenze delle Delegazioni è convocata almeno tre volte all'anno dal Presidente dell'UNCCEM, sentito il Consiglio di Presidenza, ed opera validamente con la presenza di almeno un quarto dei componenti.

Alle riunioni della Conferenza delle Presidenze delle Delegazioni, presiedute dal Presidente dell'Unione o da suo delegato, partecipano, con diritto di parola, i componenti della Giunta esecutiva nazionale.

La Conferenza delle Presidenze delle Delegazioni ha il compito di sottoporre all'esame della Giunta esecutiva linee operative e di indirizzo per l'azione dell'UNCCEM e delle Comunità montane sia a livello nazionale che regionale. Al riguardo può — con decisione autonoma — anche riunirsi ed operare per settori e specifiche aree geografiche di competenza.

### TITOLO V DELEGAZIONI UNCCEM

#### Art. 20

Gli enti associati all'UNCCEM di ciascuna Regione e, per il Trentino Alto Adige, di ciascuna Provincia autonoma, sono costituiti in Delegazione.

#### Art. 21

Scopi della Delegazione — nel quadro della generale attività dell'UNCCEM — sono:

a) promuovere l'adesione degli enti di cui all'art. 5 all'UNCCEM e curare i conseguenti adempimenti;



b) rappresentare a livello locale i Comuni e gli altri enti associati e mantenere stretti collegamenti con gli organi della Regione e della Provincia autonoma per tutti i provvedimenti interessanti i territori montani;

c) promuovere il coordinamento dell'attività delle Comunità montane e dei vari enti montani anche favorendo la costituzione della Conferenza delle Comunità montane e ricercare ogni collaborazione con la Regione, le Amministrazioni provinciali e con gli enti regionali e sub-regionali;

d) assolvere le funzioni di carattere sindacale, di cui al secondo comma dell'art. 2, per quanto necessari a livello regionale;

e) promuovere studi e ricerche atti a consentire una migliore conoscenza della situazione dell'economia montana regionale nei suoi vari aspetti e la redazione di programmi di sviluppo delle Comunità montane, coordinati con il programma regionale;

f) richiedere agli organi centrali dell'UNCCEM che svolgano presso il Parlamento ed il Governo gli opportuni interventi riconosciuti necessari per il migliore assetto tecnico, economico e sociale della montagna.

## Art. 22

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti associati. Per la validità delle sue sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di metà più o uno dei componenti. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno un terzo degli associati.

Gli enti associati sono rappresentati nell'assemblea dal loro rappresentante legale o da consiglieri o assessori espressamente delegati dal rappresentante legale.

Ogni rappresentante può avere fino a due deleghe di altri enti associati.

## Art. 23

Sono organi della Delegazione

- il Consiglio
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

## Art. 24

Nel termine di 60 giorni antecedenti o seguenti il Congresso nazionale ordinario l'Assemblea elegge nel proprio seno un Consiglio composto come segue: da 7 a 15 membri per le Delegazioni con numero di associati fino a 100; da 15 a 21 membri per associati da 101 a 200 e da 21 a 31 membri per associati oltre i 200.

Il metodo elettorale è quello proporzionale puro. L'Assemblea, con maggioranza dei 3/4 dei votanti può deliberare di volta in volta l'adozione, con effetto immediato, di un diverso metodo di elezione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta nel corso del quinquennio per la discussione di un tema specifico, fissato dal Consiglio della Delegazione, inerente i problemi degli enti associati.

I Consiglieri nazionali eletti in rappresentanza di enti della Regione e i membri cooptati ivi residenti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio, ove non siano membri eletti dello stesso. I componenti della Giunta esecutiva residenti nella Regione partecipano senza diritto di voto alle riunioni della Giunta esecutiva della Delegazione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; nella seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo della prima, è necessaria la presenza di almeno un quarto dei componenti. Elegge nel proprio seno il Presidente, 2 Vicepresidenti e la Giunta esecutiva costituita oltre che dai predetti da un numero di membri da 2 a 10.

Il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La Giunta si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio e la Giunta deliberano a maggioranza dei propri componenti.

La durata in carica degli organi regionali segue la stessa periodicità del Consiglio nazionale.

La perdita del titolo per cui è stato delegato a rappresentare l'ente associato comporta la decadenza del mandato. Per la sostituzione nel Consiglio si provvede per cooptazione, come stabilito per il Consiglio nazionale, mentre per la sostituzione nella Giunta si provvede mediante elezione.

#### Art. 25

L'Assemblea, il Consiglio e la Giunta esecutiva sono convocati e presieduti dal Presidente.

Il Segretario dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva è nominato dalla Giunta.

Allo scopo di promuovere ed assicurare il coordinamento dell'attività della Delegazione con l'attività generale dell'Unione, il Presidente o suo delegato e il Segretario generale dell'UNCEN hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organi della Delegazione.

#### Art. 26

Al finanziamento dell'attività della Delegazione si provvede con una maggiorazione, deliberata dall'assemblea entro i limiti massimi e nei termini di tempo fissati dal Consiglio nazionale, della quota associativa annuale all'UNCEN e con eventuali contributi o elargizioni.

Della gestione amministrativa è responsabile la Giunta esecutiva.

Un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, eletto ogni cinque anni dall'Assemblea, vigila sull'andamento amministrativo.

#### Art. 27

Il Presidente della Delegazione, al fine di consentire l'indispensabile coordinamento con gli organi nazionali dell'UNCEN, è tenuto a trasmettere alla sede nazionale dell'Unione:

- gli avvisi della convocazione degli organi della Delegazione;
- estratto dei verbali delle riunioni degli organi collegiali della Delegazione su argomenti di maggiore rilevanza;
- i conti consuntivi con relative relazioni.

#### Art. 28

Qualora la Giunta esecutiva nazionale rilevi il carente funzionamento degli organi della Delegazione, può incaricare di una verifica conoscitiva tre dei suoi membri, di cui almeno un Vicepresidente, che riferiranno in una riunione della Giunta allargata ai Capigruppo del Consiglio nazionale sulla situazione riscontrata per le decisioni conseguenti.



## TITOLO VI NORME FINANZIARIE

### Art. 29

Il Fondo di dotazione dell'Unione è costituito dagli interessi maturati nel conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministero dei LL.PP., per le quote di competenza dei Comuni associati compresi nei Bacini Imbriferi Montani. Per l'impiego di tale fondo decide il Consiglio nazionale.

Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote associative annue;
- b) da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni.

### Art. 30

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta esecutiva presenta, nella tornata primaverile, all'approvazione del Consiglio nazionale il conto consuntivo della gestione annuale. Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei Conti. Nella tornata autunnale presenta alla stessa approvazione uno schema di bilancio preventivo per l'anno successivo con una breve relazione.

La Giunta esecutiva determina le modalità delle erogazioni delle spese nei limiti del bilancio e può nominare un tesoriere.

### Art. 31

Per le attività patrimoniali e per la gestione dei servizi stampa e editoriali l'Unione può provvedere — con decisione di competenza della Giunta esecutiva — a mezzo di Società costituite ai sensi delle norme del Codice Civile.

Il bilancio annuale di tali società è allegato al conto consuntivo dell'UNCCEM.

## TITOLO VII MODIFICHE ALLO STATUTO

### Art. 32

Le modifiche allo statuto saranno deliberate dal Congresso nazionale e la loro approvazione, previo esame di apposita Commissione, avverrà con la maggioranza di almeno due terzi dei voti e con la presenza di delegati rappresentanti almeno un quarto dei soci dell'Unione.

Il Congresso potrà delegare — con delibera da adottarsi con le stesse predette modalità — il Consiglio nazionale a specifiche modifiche dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono adottate dal Consiglio nazionale con la maggioranza assoluta dei propri membri.

### Art. 33

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Le norme legislative e regolamentari che fossero emanate a favore delle Associazioni nazionali degli enti locali o specificamente a favore dell'UNCCEM si intendono automaticamente recepite nel presente statuto. La Giunta esecutiva provvede a darne notizia agli associati.



## Unione nazionale comuni comunità enti montani

### SEDE CENTRALE

00185 ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/40.41.381 (segr. telef. perman.) - 40.41.382

Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso

Telefax 06/40.41.621

### DELEGAZIONI REGIONALI

#### PIEMONTE

##### VALLE D'AOSTA

##### LIGURIA

##### LOMBARDIA

##### Provincia autonoma TRENTO

##### Provincia autonoma BOLZANO

##### VENETO

##### FRIULI-VENEZIA GIULIA

##### EMILIA-ROMAGNA

##### TOSCANA

##### MARCHE

##### UMBRIA

##### LAZIO

##### ABRUZZO

##### MOLISE

##### CAMPANIA

##### PUGLIA

##### BASILICATA

##### CALABRIA

##### SICILIA

##### SARDEGNA

10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2599

11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/362.368

16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470

20124 MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 22 - XXV piano - tel. 02/6765.4723

38100 TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139

39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Ouirino, 10 - tel. 0471/288.101

36020 CARPANE di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - Piazza IV Novembre 15  
- Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906

33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804

40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - presso il Comune tel. 055/804.6154

60044 FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alla Valle dell'Esino - P.zza Garibaldi, 54  
- tel. 0732/627.711

06100 PERUGIA - Via S. Bonaventura, 10 - tel. 075/36.119

00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/49.41.617

67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033

86100 CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola 1 - tel. 0874/90.644 - 5

84010 TRAMONTI (SA) - c/o Comunità montana Penisola Amalfitana - Via Municipio  
- tel. 089/876.354

71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140

85100 POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079

88100 CATANZARO - Corso Mazzini 259 - tel. 0961/44.381

91016 ERICE (TP) - c/o Geom. Aldo Pastore - Via A. Volta - tel. 0923/971.034

09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516